



comune di
PRATO

Proponente: 8D Servizio edilizia e attività economiche

U.O. proponente: 8D08 Pianificazione e controllo attività produttive

Ordinanza N. 506

DEL 15/02/2013

OGGETTO: Area compresa tra Via Cironi, Canto alle Tre Gore, Via Santa Margherita.
Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche.

IL SINDACO

PREMESSO

che l'area urbana compresa tra via Cironi, Canto alle Tre Gore, via S. Margherita, situata nel cuore del centro storico della città, è stata oggetto di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione Comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a risse, spaccio, ubriachezza molesta, deiezioni, rumori e schiamazzi ed altri comportamenti che creano nocumeto alla sicurezza urbana, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla concentrazione di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione;

CONSIDERATO CHE

per tale situazione, in sede di riunioni interforze, sono stati negli ultimi anni organizzati con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti e che per tali motivi alcuni esercizi della zona sono stati in passato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività ex art. 100 del T.U.L.P.S. e di ripetute ordinanze di riduzione dell'orario di apertura al pubblico e di divieto di vendita di alcolici, ex art. 54 T.U.E.L.;

CONSIDERATO CHE

tali provvedimenti sono stati adottati nel quadro delle attività di prevenzione allo scopo di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità anche in considerazione ai ripetuti episodi di aggressioni e risse ivi verificatesi, nonché ai gravi atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone, in alcuni episodi con danneggiamenti provocati da bottiglie impiegate come strumento di offesa;

CONSIDERATO altresì che

nell'area considerata sono stati adottati anche provvedimenti in sede amministrativa di inibizione dell'attività di somministrazione di alcolici, in quanto svolta dagli esercizi di vicinato in assenza di titoli abilitativi e soprattutto sprovvisti dei necessari requisiti strutturali richiesti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;



RILEVATO CHE

la vigente normativa regionale (L.R.Toscana n. 28/2005, come modificata dalla L.R. 39/2012), stabilisce, all'articolo 15 bis, che la vendita di bevande alcoliche possa essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;

RICHIAMATO

L'articolo 8 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 65 del 30.07.2012, il quale al comma 1, espressamente dispone: *“al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, il Sindaco con propria ordinanza, per casi particolari, nelle ore notturne e per aree circoscritte, può vietare anche parzialmente, o sottoporre a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.”*

VISTA

La relazione della Polizia Municipale del 7 febbraio 2013, P.G. 17446, con la quale si evidenzia come allo stato attuale, l'assenza di specifiche limitazioni nell'area urbana predetta potrebbe far ricadere la zona allo stato *quo ante*, vanificando l'impegno profuso ed i risultati ottenuti nel campo della sicurezza urbana.

CONSIDERATO

che l'area di via Cironi, Canto alle Tre Gore, Via S. Margherita è parte integrante del centro storico della città, che la medesima è posta nella direttrice piazza Duomo - Stazione ferroviaria di Prato Porta al Serraglio e, quindi, itinerario privilegiato di residenti, pendolari e turisti, e che la stessa si trova al centro della zona oggetto di particolare tutela da parte dell'amministrazione comunale sia per la difesa delle tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali, che per l'apertura delle attività commerciali che, infine, per il mantenimento del decoro cittadino e per prevenire fenomeni di degrado, a salvaguardia della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica;

TENUTO CONTO

come, nel caso di specie, l'attività degli esercizi e dei locali in oggetto - punto di ritrovo di un numero consistente di avventori, che sono soliti stazionare nella pubblica via e sul marciapiede di fronte ai medesimi – favorisca la concentrazione e l'intrattenimento di gruppi di persone che causano situazioni di reale pericolo, sia per l'incolumità dei cittadini che frequentano l'area in questione, sia per la sicurezza degli abitanti della zona circostante. In particolare, l'attività svolta dagli esercizi di vicinato è prevalentemente indirizzata alla vendita di bevande alcoliche (birra), che costituisce pressoché l'esclusiva, se non unica, categoria merceologica oggetto dell'attività di vendita;

RITENUTO

che le evidenti ragioni di interesse pubblico possano essere salvaguardate esclusivamente mediante il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di commercio in sede fissa ed artigianali presenti nell'area relativa alle Vie Cironi, Canto alle Tre Gore e S. Margherita, nonché, per non vanificare l'efficacia della presente ordinanza, il divieto di vendita per asporto di tali bevande da parte degli esercizi di somministrazione ivi ubicati. Dal coacervo delle segnalazioni dei cittadini e degli accertamenti effettuati, risulta di tutta evidenza che gli atti e gli episodi di disordine e di violenza verificatesi nell'area sono riconducibili ad un uso incontrollato di alcool da cui conseguono risse e aggressioni, con danneggiamenti provocati da bottiglie impiegate come strumenti di offesa;

RICHIAMATO

l'articolo 50, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che al comma 1 dispone: *“Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

Tutto ciò premesso e considerato,



ORDINA

nell'area compresa tra Via Cironi, Canto alle Tre Gore, Via Santa Margherita, il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di commercio in sede fissa ed artigianali presenti nell'area relativa alle Vie Cironi, Canto alle Tre Gore e S. Margherita, nonché, per non vanificare l'efficacia della presente ordinanza, il divieto di vendita per asporto di tali bevande da parte degli esercizi di somministrazione ivi ubicati;

DISPONE

che, al fine di assicurarne la massima informazione, il presente atto venga comunicato, a cura del Servizio Edilizia ed Attività Economiche, alle associazioni di categoria, alle parti sociali ed agli enti interessati;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Prato.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.

IL SINDACO